

## IL COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

- prof. avv. Enrico Quadri ..... Presidente
- prof. avv. Giuseppe Leonardo Carriero..... membro designato dalla Banca d'Italia (estensore)
- prof. avv. Giuseppe Conte ..... membro designato dalla Banca d'Italia
- prof.ssa Marilena Rispoli Farina ..... membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario
- avv. Pierfrancesco Bartolomucci ..... membro designato dal Consiglio Nazionale Consumatori e Utenti

seduta del 19.02.2013

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

### FATTO

Concluso il 28 giugno 2011 un contratto di finanziamento contro cessione del quinto della retribuzione assistito da polizza assicurativa a copertura dei rischi "vita" e "perdita d'impiego" con un intermediario che cedeva successivamente il contratto al convenuto, la sovvenuta cessava dall'impiego il 1° agosto 2012. Chiedeva, nella circostanza, la prevista attivazione della garanzia assicurativa. Difformemente dalla richiesta, il finanziatore comunicava al precedente datore di lavoro la volontà di far valere i propri diritti sul TFR fino a concorrenza del credito. Contestata la legittimità di tale condotta in sede di reclamo, alla cliente veniva opposto che, a norma dell'art. 4 delle condizioni generali di contratto, l'assicurazione sarebbe stata attivata solo in caso di incapienza del TFR e limitatamente alla parte residua del debito.

Insoddisfatta, la sovvenuta ricorre (per il tramite del proprio legale) il 6 novembre 2012, eccependo che dal testo contrattuale non risulta in alcun modo la natura sussidiaria e limitata della copertura assicurativa. Nella circostanza contesta altresì l'ulteriore previsione di cui all'art. 9 del contratto che contempla la surroga a favore della compagnia assicurativa, ritenendo la stessa vessatoria in quanto non oggetto di trattativa specifica.

Chiede di disporre l'attivazione della copertura assicurativa come da contratto e la declaratoria di vessatorietà della richiamata prescrizione.

Costitutosi, il resistente replica che la norma di cui all'art. 4 del contratto di finanziamento espressamente prevede il vincolo delle somme accantonate a titolo di TFR a fini di garanzia e che l'art. 9 contempla una mera possibilità per la compagnia assicurativa di surrogarsi nei diritti del finanziatore. Conclude per il rigetto del ricorso.

## DIRITTO

L'art. 4 del contratto di finanziamento, rubricato "Cessazione del rapporto di lavoro – Vincolo TFR", espressamente prevede che "il TFR e ogni altro emolumento dovuto per la cessazione del rapporto di lavoro...sono vincolati irrevocabilmente per l'intero...fino all'estinzione del prestito" e che "qualora il versamento del TFR o delle altre indennità non estinguano il debito residuo, gli effetti del contratto proseguiranno per le somme residue nei confronti del contraente..". L'art. 43 del d.p.r. n. 180/1950 (e successive integrazioni e modifiche) prevede, dal suo canto che "qualora la cessazione dal servizio, anziché ad una pensione o altro assegno continuativo equivalente dia diritto ad una somma una volta tanto, a titolo di indennità o di capitale assicurato, a carico dell'amministrazione o di un istituto di previdenza o di assicurazione, tale somma è ritenuta fino alla concorrenza dell'intero residuo debito per cessione". Il combinato disposto di tali disposizioni induce a ritenere che correttamente l'intermediario abbia fatto valere i propri diritti sull'ammontare del TFR, riferendosi la copertura assicurativa all'eventuale parte residua del debito (in termini v. Collegio di Roma, n. 726/2012).

Non altrettanto meritevoli di apprezzamento sono invece le difese del resistente con riguardo alla legittimità della previsione contrattuale contenuta nell'art. 9, nella parte in cui consente alla compagnia assicurativa di surrogarsi al finanziatore nei suoi diritti nei confronti del contraente. Tale clausola infatti, per un verso, è in forte odore di vessatorietà nella misura in cui determina, a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto (art. 33 cod. cons.); per altro verso (e soprattutto), confligge con la norma imperativa di cui all'art. 14 del regolamento Isvap n. 29/2009 perché, quando (come nella specie) il premio è pagato dal debitore, il contratto non può prevedere meccanismi di rivalsa nei confronti dell'assicurato che svuoterebbero nella sostanza la copertura assicurativa offerta e pagata dallo stesso (v., in particolare, la Relazione alla menzionata norma regolamentare). Da ciò la declaratoria di accertamento della sua invalidità.

## P.Q.M.

**In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio accerta la nullità dell'art. 9 del contratto di finanziamento.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

**IL PRESIDENTE**

Firmato digitalmente da  
ENRICO QUADRI